

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 249, contenente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, non estende la sua previsione all'Avvocatura dello Stato per quanto riguarda il riordinamento e il riassetto delle carriere: pertanto, attesa l'urgenza di rivedere le norme che disciplinano questo benemerito istituto, perchè esso possa anche per l'avvenire far fronte alle molteplici e crescenti esigenze alle quali è destinato a sopperire, si ritiene che un apposito provvedimento legislativo debba senza indugio essere adottato, in conformità dei principi enunciati da tale legge e in armonia con le finalità e con le caratteristiche funzionali dell'istituto stesso.

L'Avvocatura dello Stato è un corpo scelto di avvocati, i quali hanno come compito la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza giudiziaria, nonché la consulenza delle Amministrazioni dello Stato ed equiparate (articoli 1 e 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611); inoltre essi rappresentano e difendono il Governo nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (articolo 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato « va collegato, nella sua sostanziale fisio-

nia, a quello che si istituisce tra l'avvocato e la parte. La qualificazione pubblica dei due soggetti non altera la fisionomia essenziale del rapporto, intorno al quale si svolge l'attività dell'Avvocatura, diretta e coordinata alla attuazione di fini pubblici. Questa affermazione, che ha carattere preminente, è confermata dalla denominazione dell'Organo, dalla posizione degli avvocati, moralmente parificati, anche nel dato esteriore della toga, agli avvocati del libero foro, dai quali svolgono attività non dissimile » (Consiglio di Stato, Adunanza generale 23 novembre 1967, n. 1237).

Una riforma dell'Avvocatura dello Stato deve quindi muovere dalla constatazione del carattere squisitamente professionale delle funzioni svolte dagli avvocati e procuratori dello Stato, ed essere diretta a garantire all'istituto, anche per l'avvenire, l'apporto di un personale altamente qualificato, nonché ad evitare le sovrastrutture di ordine burocratico che non si conciliano con il tipo di attività svolta, ovvero non rispondano al fine di assicurare efficacia e tempestività di interventi.

Quanto al reclutamento del personale, occorre osservare che esso avviene essenzialmente per due tramiti: la magistratura e la libera professione. La carriera di avvocato dello Stato presentava fino a qualche tempo fa carattere competitivo che consentiva —

come era ed è necessario — di disporre di personale della massima qualificazione: venuto meno, per i benefici comparativamente maggiori conseguiti dalle altre categorie, questo carattere di competitività, le due fonti di reclutamento si sono quasi inaridite e la stessa sopravvivenza dell'istituto è minacciata, tenuto anche conto che i concorsi per accedervi sono tra i più ardui che l'ordinamento conosca.

L'attuale saturazione dei ruoli in corrispondenza delle più elevate qualifiche rende d'altro canto poco appetibile la progressione di carriera: nè possono costituire un invito la gravosità dei compiti e il carico di lavoro individuale che, già rilevante in senso assoluto, nell'arco dell'ultimo ventennio si è pressochè raddoppiato. Perciò l'istituto risente di una crisi che è in parte comune ad altri organi tecnici dello Stato, ma che è tanto più grave ove si consideri che l'attività degli avvocati dello Stato si svolge sul terreno del diritto comune (specialmente dopo che la Corte costituzionale ha fatto cadere alcuni privilegi di ordine processuale) ed è quindi soggetta a termini perentori e a decadenze, delle quali gli avvocati dello Stato rispondono personalmente. L'incidenza dell'impegno e del rischio professionale è quindi elevata e contribuisce a scoraggiare l'ingresso in carriera.

La constatazione che la funzione degli avvocati dello Stato è unica e indifferenziata (articolo 1, comma secondo, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611), tanto che tra essi non vige nemmeno quella distinzione tra avvocati cassazionisti e non cassazionisti nota al libero foro, nonchè la considerazione che la citata legge 18 marzo 1968, n. 249, prevede in linea generale una sola qualifica in corrispondenza di ciascuna funzione (articolo 11) suggeriscono una soddisfacente soluzione dei problemi dell'istituto e del suo personale, che potrà essere meglio distribuito. Le attuali qualifiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato sono tuttora legate al vecchio ordinamento gerarchico e il passaggio da una qualifica all'altra non comporta variazione nell'esercizio delle funzioni professionali. Assolutamente abnorme

è perciò l'odierno sistema di promozioni, in quanto queste mascherano semplici aumenti di stipendio. Non è concepibile che, in difetto di una carriera funzionale, si debbano svolgere scrutini per merito comparativo o addirittura a scelta soltanto per attribuire miglioramenti economici; ancor meno concepibile è che tali miglioramenti debbano dipendere da contingenti situazioni di ruolo, le quali provocano evidenti sperequazioni.

Differenziata è soltanto la funzione dell'avvocato generale dello Stato; per i vice avvocati generali, come già per gli avvocati distrettuali e per il segretario generale, sembra più logico, considerato anche il fatto che essi continuano a svolgere attività professionale, parlare di incarico piuttosto che di qualifica.

Si propone perciò l'introduzione dell'unica qualifica funzionale di avvocato dello Stato, articolata su quattro classi di stipendio, le prime due con permanenza di quattro anni, la terza di sei anni, in applicazione dei principi della citata legge 18 marzo 1968, n. 249.

Si tratta di una progressione economica ragionevole, tenuto conto delle esigenze di carattere competitivo dianzi accennate, in rapporto alle difficoltà di accesso in carriera (concorso di secondo grado particolarmente arduo), alla qualificazione richiesta, alla gravosità delle prestazioni e al rischio professionale.

Per quanto riguarda i procuratori, sussistono identiche ragioni perchè si proceda ad unificazione delle attuali qualifiche, unica essendo la funzione svolta. Inoltre sembra giusto prevedere il passaggio nel ruolo degli avvocati, con certe condizioni, di quei procuratori dello Stato che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di concorso, ma non siano stati collocati nella graduatoria dei vincitori per mancanza di posti; in tal modo si compensa il ripristino di più rigorosi criteri di selezione iniziale, conseguente alla prevista abrogazione di talune norme della legge 26 novembre 1966, n. 1035, dalle quali non sono derivati all'istituto i vantaggi che il legislatore sperava (articolo 4).

In realtà, le funzioni dell'Avvocatura esigono che i criteri di selezione, sia per quan-

to attiene ai procuratori, sia per quanto attiene agli avvocati, si mantengano su un piano di sereno rigore, essendo interesse preminente dello Stato il mantenimento dell'istituto al più alto livello: e mentre è evidente che a tale scopo concorre l'appetibilità della carriera, è certo che contrasta con l'interesse dello Stato abbassare i requisiti di ingresso in carriera, o rendere comunque meno rigorosi i criteri di selezione, dovendosi invece consentire agli avvocati e ai procuratori una carriera adeguata alle difficoltà di ingresso, alla qualità e alla mole del lavoro, all'impegno e al rischio professionale conseguenti.

È stata prevista la istituzione di un ufficio staccato dell'Avvocatura generale per gli affari del contenzioso diplomatico, con il che si è inteso formalizzare una situazione già esistente, e di consentire una spiccata specializzazione degli avvocati dello Stato chiamati a svolgere la loro attività nelle più qualificate istanze internazionali (articolo 17).

È sembrato anche opportuno estendere l'intervento diretto dei funzionari dell'Amministrazione ai procedimenti di insinuazione fallimentare tardiva, finché non sorga necessità di procedere all'istruzione della causa (articolo 10), sembrando non opportuno sottrarre, fino a tale momento, gli avvocati dello Stato ad altri e più impegnativi compiti.

È previsto anche un modestissimo aumento dell'organico, reso necessario dall'aumentata mole di lavoro.

Si è introdotta una nuova normativa in materia disciplinare, con la quale si è inteso dare applicazione, anche su tale punto, al principio del carattere professionale dell'attività svolta dagli avvocati e procuratori dello Stato, individuando nella normativa vigente (articolo 40 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, numero 1611) un indirizzo tuttora pienamente valido, se applicato coerentemente alla nuova struttura dell'Istituto (articolo 15).

Tale nuova struttura si precisa, oltre che nell'attuazione del principio della corrispondenza della qualifica alla funzione, con la proposta di istituzione di un organo con-

sultivo (articolo 11) che, senza incidere nei poteri di direzione dell'istituto, e mantenendo ferma la responsabilità dell'Avvocatura nei confronti del Governo, ha lo scopo di rendere partecipe il corpo degli avvocati dello Stato alle decisioni che l'Avvocatura sia chiamata a prendere o a suggerire su questioni di particolare rilevanza, e contemporaneamente lo scopo di rafforzare la posizione dell'Avvocatura, nell'ambito della sua collocazione istituzionale, rispetto ad istituti diversi, e di riaffermare la sua funzione rispetto al potere politico.

Infine, è parsa evidente la necessità di adeguare l'Avvocatura alla nuova struttura che lo Stato ha assunto con l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Per il che si è prevista in primo luogo la ricostituzione dell'Avvocatura distrettuale di Roma (della quale l'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, stabilì la soppressione, affidandone le funzioni all'Avvocatura generale dello Stato); ed in secondo luogo è sembrato ovvio dare rilievo alla posizione delle avvocature distrettuali che hanno sede nei capoluoghi di regione, mutandone la denominazione attuale in quella di « Avvocature regionali dello Stato ».

Tutto ciò va messo in relazione con l'attualità degli obblighi costituzionali dello Stato, derivanti dall'attuazione dell'ordinamento regionale, e relativi non soltanto al controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione (articolo 125 della Costituzione; articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62) e alla proposizione dei ricorsi per illegittimità costituzionale delle leggi regionali (articolo 127 della Costituzione; articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e per conflitti di attribuzione (articolo 39 della legge n. 87 del 1953 sopra citata); ma anche alla tutela dei limiti posti all'autonomia finanziaria delle Regioni (articolo 119, comma primo, della Costituzione; articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281) e dei vincoli riguardanti i beni demaniali trasferiti (articolo 119, comma quarto, della Costituzione) e soprattutto alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attività della Regione che attengono ad esigenze di carattere unitario (articolo 17, lettera a), della legge n. 281 del 1970, citata.

I compiti affidati in materia al Commissario del Governo (articoli 124 e 127 della Costituzione) devono essere sorretti, sul piano tecnico-giuridico, e anche nelle valutazioni di merito amministrativo e politico (quando si tratti di assicurare uniformità di indirizzi) da un organo qualificato posto alle dipendenze del Governo, che possa in qualche modo garantire la correttezza degli interventi che, sulla base delle richiamate norme, sono stati riconosciuti legittimi da una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 39 del 1971) e limitare, per quanto possibile, la conflittualità tra Stato e Regioni, risolvendo sul nascere gli inevitabili attriti che porterebbero altrimenti ad una preoccupante dilatazione del contenzioso costituzionale.

Questo organo non può essere che l'Avvocatura dello Stato, la quale vanta in materia un'esperienza unica, maturata in quindici anni di interventi dinanzi alla Corte costituzionale, ed ha contribuito già in modo determinante alla sistemazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale.

Con l'entrata in funzione delle Regioni a statuto ordinario, la cui configurazione comporta certamente ancor più gravi problemi di coordinamento tra l'autonomia locale e i poteri dello Stato, soprattutto per le accennate funzioni di indirizzo a questo attribuite, non è pensabile che i Commissari del Governo o gli uffici burocratici a livello ministeriale possano attuare in maniera soddisfacente la sistemazione concreta dei rapporti tra Stato e Regioni, in difetto di adeguata assistenza tecnica e di precise direttive di massima elaborate con l'ausilio di chi abbia profonda conoscenza degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, avendo partecipato alla formazione di essi.

L'Avvocatura dello Stato, inserita nell'amministrazione dello Stato, ma svincolata da compiti di amministrazione attiva e quindi sottratta ad ogni tentazione di potere, può, con la sua articolazione a livello centrale e periferico, garantire l'ordinato evolversi del rapporto Stato-Regioni, offrendo al Governo la possibilità di elaborare in piena consapevolezza anche tecnica indirizzi unitari, che non comportino rinuncia nè prevarica-

zione da parte dei poteri dello Stato, e collaborando all'attuazione pratica di tali indirizzi.

D'altro canto, spettando già all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, o dei Ministri da lui delegati, nei giudizi per questioni di legittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione, risponde ad evidenti necessità logiche e sistematiche che ad essa sia esplicitamente consentito intervenire anche in fase preventiva, per evitare se possibile le relative contestazioni, in analogia con quanto è disposto per l'originaria attività di istituto (articolo 13 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611).

Le disposizioni transitorie sono state formulate in aderenza al disposto dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e cioè «garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite».

La copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge è prevista nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1972, al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che espressamente prevede il fondo di lire 250 milioni per le modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

La spesa sarà più che compensata dalla maggiore funzionalità e da un migliore rendimento dell'Avvocatura, che pure attualmente opera, è bene ricordarlo, su *standards* elevatissimi. Si noti che la consistenza organica dell'Avvocatura, anche con gli aumenti modestissimi proposti, è ancora lontana da quella degli uffici legali di certi enti pubblici, che tuttavia coprono un settore di attività molto più ridotto. In termini di bilancio, l'attività di difesa in giudizio, assistenza e consulenza comporta per lo Stato un onere unitario molto più basso di quello contabilizzato dalla generalità degli enti pubblici e delle stesse aziende private.

Si raccomanda perciò agli onorevoli senatori la sollecita approvazione del presente disegno di legge, ad evitare la crisi che minaccia l'istituto e il ricorso a soluzioni indubbiamente più gravose per il pubblico Erario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono, secondo le funzioni, in:

- avvocato generale dello Stato;
- avvocati dello Stato;
- procuratori dello Stato.

Le qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo, sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale, vice avvocato generale sono soppresse.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono previste quattro classi di stipendio, corrispondenti rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore e procuratore capo, e al coefficiente di procuratore capo dopo quattro anni dalla nomina.

La prima classe di stipendio è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato. La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, dopo due anni di effettivo servizio. La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori che hanno una anzianità utile di tre anni nella seconda classe. La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori che hanno una anzianità utile di otto anni nella terza classe.

Art. 3.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono previste quattro classi di stipendio, corrispondenti rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.

La prima classe di stipendio viene attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità utile di quattro anni nella seconda classe. La quarta classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità utile di sei anni nella terza classe.

Art. 4.

L'articolo 1, comma secondo, e l'articolo 2 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, sono abrogati. Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono richiamate in vigore.

I procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate agli avvocati dello Stato; al servizio di procura sovrintende un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dal capo dell'ufficio.

Sono istituite dieci borse di studio della durata di un anno, ciascuna di lire 600.000, da assegnarsi con provvedimenti dell'Avvocato generale dello Stato, previa selezione per titoli, a coloro che compiono pratica professionale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 5.

Il procuratore dello Stato che abbia conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per esami di cui alla legge 20 giugno 1955, numero 519, ma non abbia trovato posto nella graduatoria dei vincitori per insufficienza dei posti messi a concorso, è nominato avvocato dello Stato quando siano decorsi tre anni dal conseguimento della idoneità e non appena si renda disponibile un posto nella qualifica di avvocato.

Art. 6.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« A non oltre un quarto dei posti vacanti di avvocato dello Stato possono essere no-

minati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati regolarmente iscritti in un albo da non meno di cinque anni, ovvero da non meno di due anni se l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia stata conseguita mediante l'esame di Stato, e che nell'esercizio forense abbiano dato prova di capacità professionale e di probità;

b) i magistrati, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di tribunale o equiparata che consentano al passaggio; ai magistrati di tribunale o equiparati con non meno di otto anni di anzianità nella qualifica può essere attribuita la seconda classe di stipendio ».

Art. 7.

È ricostituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma.

Le avvocature distrettuali dello Stato che hanno sede nei capoluoghi di regione assumono la denominazione di avvocature regionali dello Stato.

Le avvocature regionali dello Stato esercitano, oltre ai preesistenti compiti d'istituto, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle autorità statali e di quelle equiparate o comunque ammesse a giovare della loro opera, i cui provvedimenti siano impugnati dinanzi ai Tribunali regionali amministrativi. Uguale compito svolgono le avvocature distrettuali dello Stato dinanzi alle eventuali sezioni distaccate dei predetti Tribunali funzionanti nelle rispettive sedi.

Le avvocature regionali dello Stato assistono altresì il commissario del Governo e gli organi statali di controllo sulla Regione nell'espletamento dei loro specifici compiti, con particolare riguardo alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attività della Regione che attengono ad esigenze di carattere unitario, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con riguardo al coordinamento del-

l'autonomia finanziaria della Regione con la finanza dello Stato.

Fino a quando non intervengano norme modificatrici delle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati, le funzioni di avvocatura regionale per la Valle d'Aosta e il Molise sono transitoriamente esercitate rispettivamente dall'Avvocatura regionale di Torino e dall'Avvocatura regionale dell'Aquila.

Art. 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato e da avvocati dello Stato che abbiano maturato almeno due anni di anzianità nella seconda classe di stipendio.

Ciascuna Avvocatura regionale dello Stato è costituita da un avvocato regionale dello Stato e da avvocati dello Stato.

Ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato è costituita da un avvocato distrettuale dello Stato e da avvocati dello Stato ».

Al comma terzo dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono soppresse le parole: « ed aggiunti di procura ».

Art. 9.

Gli incarichi di avvocato regionale dello Stato e di avvocato distrettuale dello Stato sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nell'ultima classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

Gli incarichi di vice avvocato generale dello Stato e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvo-

cati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dagli incarichi.

In ogni caso, la cessazione dall'incarico di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato avviene di diritto dopo sei anni dal conferimento e quando, per qualunque ragione, l'avvocato generale dello Stato cessi dalle sue funzioni.

Salvo quanto previsto nel comma successivo, i vice avvocati generali dello Stato, in numero non superiore a nove, svolgono le mansioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

In caso di impedimento o di assenza, l'avvocato generale dello Stato è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità di servizio.

Art. 10.

L'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazione dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che debba provvedersi all'istruzione della causa ».

Art. 11.

È istituito un comitato consultivo composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, da tre vice avvocati generali dello Stato e da altri sette avvocati dello Stato cui sia stata attribuita almeno la terza classe di stipendio, cinque dei quali sono designati dal Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato.

La nomina a componente del comitato consultivo è disposta con decreto dell'avvocato generale dello Stato, ed ha durata triennale.

Il comitato consultivo dà i pareri sopra disegni di legge o progetti di regolamento e di testo unico e i pareri di massima richiesti da un Ministro del Governo della

Repubblica o da una Regione. Esso inoltre dà i pareri sopra questioni pendenti o proponibili dinanzi alla Corte costituzionale, richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le richieste di parere sono deferite al comitato consultivo dall'avvocato generale dello Stato. I pareri di cui al presente comma sono trasmessi agli organi richiedenti dalla segreteria del comitato consultivo.

Il comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale dello Stato in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento dell'attività degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 12.

Il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato che lo presiede;

b) dai tre avvocati dello Stato con maggiore anzianità nella quarta classe di stipendio come componenti effettivi, e dai tre avvocati dello Stato che seguono in tale ordine di anzianità come componenti supplenti;

c) da tre avvocati o procuratori dello Stato come componenti effettivi e da tre avvocati o procuratori dello Stato come componenti supplenti, eletti con voto personale, diretto e segreto da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in unico collegio, secondo le norme da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I componenti eletti durano in carica tre anni, e quelli effettivi non possono essere immediatamente rieletti. La carica elettiva è incompatibile con gli incarichi di avvocato regionale dello Stato, avvocato distrettuale dello Stato, vice avvocato generale dello Stato e segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, e con cariche sindacali.

Nel caso in cui il Consiglio debba discutere affari che riguardino personalmente taluno dei suoi componenti, la supplenza è esercitata, se trattasi di componente di cui alla lettera b), dal più anziano dei supplenti previsti nella stessa lettera, e, se trattasi di

componente di cui alla lettera c), dal supplente primo eletto.

Le funzioni di segretario sono espletate dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o, in caso di suo impedimento ovvero nel caso previsto dal precedente comma, dal più giovane di età dei componenti del Consiglio.

Le funzioni di relatore, per ciascun affare in trattazione dinanzi al Consiglio, sono svolte da uno dei suoi componenti, designato di volta in volta dall'avvocato generale dello Stato.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Il Consiglio si riunisce ogni quattro mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dall'avvocato generale dello Stato, che dovrà altresì convocarlo quando almeno due membri effettivi ne facciano richiesta.

Art. 13.

Il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato esercita le attribuzioni previste dalle norme in vigore per la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, e quelle stabilite dalla presente legge.

Nel formulare il parere per il conferimento degli incarichi di avvocato regionale dello Stato, avvocato distrettuale dello Stato, vice avvocato generale dello Stato e segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, il Consiglio procede ad una valutazione comparativa attraverso criteri predeterminati, tra i quali devono essere considerati quelli della scelta attitudinale e della anzianità di servizio.

Il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato:

a) nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per avvocato e procuratore dello Stato, e ne approva gli atti;

b) esprime parere in merito alla assegnazione e al trasferimento di sede degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché in ordine alle designazioni o alle proposte

per il conferimento di incarichi, interni ed esterni, e per le nomine degli arbitri;

c) formula, per l'attribuzione delle classi di stipendio superiori, il giudizio previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge; il giudizio di demerito può essere riesaminato dopo il decorso di due anni;

d) esprime parere al Presidente del Consiglio dei ministri sulla accettazione delle dimissioni o delle domande di collocamento a riposo degli avvocati e dei procuratori dello Stato;

e) esprime parere su ogni altra questione relativa al personale che l'avvocato generale dello Stato intenda sottoporgli.

Art. 14.

Gli avvocati dello Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1) non possono essere destinati ad altro ufficio pubblico, se non col loro consenso;

2) non possono essere collocati a riposo d'ufficio se non quando, per infermità o debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente alle proprie funzioni;

3) non possono essere sospesi se non per grave negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4) non possono essere destituiti se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, imposto dalla legge; o quando abbiano dato prova di abituale negligenza; ovvero quando, con fatti gravi, abbiano compromesso la loro reputazione personale o la dignità dell'istituto al quale appartengono.

I provvedimenti previsti dai paragrafi 2), 3) e 4) del presente articolo sono emessi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

È fatta salva l'applicazione agli avvocati dello Stato delle disposizioni contenute nell'articolo 85 e nel primo comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei procuratori dello Stato è attribuita al Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato.

Le funzioni di istruttore sono esercitate da un avvocato dello Stato nominato di volta in volta dall'avvocato generale dello Stato tra i venti più anziani nella qualifica.

In materia disciplinare si osservano, in quanto compatibili e non derogate dalla presente legge, le norme dettate dal titolo settimo e dall'articolo 149 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Il provvedimento col quale viene inflitta ad un procuratore dello Stato una sanzione superiore alla censura è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La censura è inflitta con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato, su proposta del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato nella funzione di commissione di disciplina. Ad essa non consegue l'effetto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 16.

Il rapporto informativo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, continua ad essere redatto per gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato.

Il giudizio complessivo è comunicato al procuratore, che può ricorrere contro di esso al Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato.

Si applicano le disposizioni portate dall'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è soppresso l'inciso: « di grado non superiore al quarto ». L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

Per gli affari del contenzioso diplomatico è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato. L'avvocato generale dello Stato e l'avvocato dello Stato preposto all'ufficio di cui al presente comma fanno parte di diritto del Consiglio per il contenzioso diplomatico.

Art. 18.

La tabella *B* di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 19.

Gli attuali vice avvocati generali dello Stato, sostituti avvocati generali dello Stato, vice avvocati dello Stato e sostituti avvocati dello Stato sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

Gli attuali procuratori capo, procuratori, sostituti procuratori e procuratori aggiunti dello Stato sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

Agli avvocati e procuratori dello Stato attualmente in servizio sono attribuite la classe di stipendio e la relativa anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata, salvo giudizio di demerito del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, quando si tratti di classe superiore a quella corrispondente all'attuale qualifica.

Gli attuali vice avvocati generali, nonché gli attuali sostituti avvocati generali che all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso l'Avvocatura generale

dello Stato possono essere assegnati alle avvocature regionali o alle avvocature distrettuali esclusivamente col loro consenso.

Gli attuali vice avvocati generali e sostituti avvocati generali dello Stato conservano *ad personam* il titolo inerente alla soppressa qualifica.

Le norme di cui all'articolo 12, lettera c), saranno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le prime elezioni saranno indette entro novanta giorni dalla data di emanazione delle norme di cui al precedente comma.

Finchè non saranno eletti i componenti del Consiglio superiore di cui alla lettera c) dell'articolo 12, continuerà ad esercitare le sue funzioni nell'attuale composizione la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato in servizio alla entrata in vigore della presente legge sono ammessi a sostenere il concorso per la nomina ad avvocato dello Stato di cui alla legge 20 giugno 1955, n. 519, quando abbiano maturato l'anzianità di due anni nella qualifica di procuratore.

Restano ferme le norme del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni non compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 20.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1972.

Art. 21.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1972, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto, per le modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Avvocato generale	1
Avvocati dello Stato	240
Procuratori dello Stato	60
	—
	301

TABELLA B

Equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato	— Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio	— Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio	— Consigliere di cassazione
Avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio e procuratore dello Stato alla quarta classe di stipendio	— Consigliere di corte d'appello
Avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio e procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio	— Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio	— Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio	— Uditore giudiziario